

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23187 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: SERRELLI SABRINA
Data pubblicazione: 14/07/2026

Oggetto:
sanzioni amministrative
per violazioni fiscali, atto
di contestazione, termine
di decadenza prorogato.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9007/2024 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate (cf: 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Ragno Costruzioni s.r.l. (04065850721), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

– intimata –

avverso

la sentenza n. 2960/2023 depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in data 25 ottobre 2023;

ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 luglio 2026 dal consigliere Sabrina Serrelli;

La Corte osserva:

FATTI DI CAUSA

1. In data 9 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate notificava alla società l'atto di contestazione n. TVFC0402440/2014 per l'infedele dichiarazione di sostituto di imposta e l'omessa effettuazione delle ritenute a titolo di imposta per gli anni 2005, 2006 e 2007, irrogando la sanzione amministrativa di € 83.822,70.

In data 9 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate notificava poi l'atto di irrogazione n. TVFIR0400017/2015, confermando le sanzioni applicate, così disattendendo le deduzioni difensive della società che aveva chiesto l'annullamento dell'atto per decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal potere sanzionatorio.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n. 3742/2016, accoglieva parzialmente il ricorso relativamente agli anni 2006 e 2007, rideterminando le sanzioni sulla base di quanto accertato con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia del 26 giugno 2015, n. 1527/11/20; inoltre, affermava la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria con riferimento all'anno 2005, perché il termine per notificare l'atto di irrogazione delle sanzioni scadeva il 31 dicembre 2014 e l'Amministrazione aveva provveduto soltanto in data 9 aprile 2015.

3. La Corte di Giustizia Tributaria della Puglia, con sentenza n. 2960/2023, rigettava l'appello principale dell'Amministrazione e accoglieva l'appello incidentale del contribuente.

In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiarava l'Amministrazione decaduta dal potere sanzionatorio con riferimento all'anno di imposta 2005 e, in accoglimento dell'appello incidentale del contribuente, riteneva sussistenti i presupposti per applicare il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del d.lgs. 472/1997.

4. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo.

5. La società contribuente, nonostante notifica del ricorso via p.e.c. all'avvocato difensore domiciliatario nel precedente grado di merito in data 17/4/2024, non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 16 e 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, poiché l'Amministrazione Finanziaria ha impedito la decadenza dal potere sanzionatorio con la tempestiva notifica dell'atto di contestazione.

Nel caso di specie, secondo la prospettazione difensiva della ricorrente, dovevano considerarsi il raddoppio dei termini per la contestuale comunicazione della notizia di reato e l'interruzione del termine, in scadenza al 31 dicembre 2014, con la notifica dell'atto di contestazione avvenuto il 9 dicembre 2014.

2. Il motivo è fondato.

2.1. L'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, *ratione temporis* applicabile, prevede che l'atto di contestazione delle sanzioni ovvero l'atto di irrogazione, debbano essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

L'art. 16, comma 7, del citato d.lgs., *ratione temporis* applicabile, prevede che in caso di deduzioni del contribuente l'Ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

2.2. Nel caso in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con riferimento ai redditi presuntivamente percepiti nell'anno 2005, ha affermato che, anche fermo restando il raddoppio dei termini,

è pacifica la decorrenza del *dies a quo* a partire dal 31/10/2006, data in cui avrebbe dovuto presentarsi il Mod. 770/2006, e che, pertanto, il termine raddoppiato è scaduto il 31/12/2014, mentre la notifica del provvedimento irrogativo delle sanzioni è avvenuta soltanto il 09/04/2015.

2.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha errato laddove non ha considerato che nel termine indicato del 31/12/2014 e, precisamente il 9/12/2014, l'Amministrazione Finanziaria, come documentato nel presente ricorso, nel quale è stata riportata la relata di notifica in ossequio al principio di autosufficienza, aveva notificato l'atto di contestazione n. TVFC0402440/2014, relativo al medesimo anno di imposta 2005.

La notifica tempestiva dell'atto di contestazione delle sanzioni e le successive controdeduzioni della parte in data 5 febbraio 2015, allegate al presente ricorso sub 3, consentono di ritenere tempestiva la notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni in data 9 aprile 2015, a mente degli artt. 16 e 20 del d.lgs. 472/1997 innanzi riportati, e cioè entro un anno dalle controdeduzioni difensive.

3. Il ricorso, pertanto, va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito per nuovo esame.

Il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «In ipotesi di notifica tempestiva dell'atto di contestazione delle sanzioni, la presentazione di successive controdeduzioni da parte del contribuente proroga, ai sensi degli artt.16 e 20 del d.lgs. 472/1997 *ratione temporis* applicabili, di un anno dalla loro presentazione il termine di decadenza dell'Amministrazione Finanziaria per la notificazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni».

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del primo luglio 2026

La Presidente
Roberta Crucitti